

STATUTO

S. MARIA IN GRADI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA PIAGGIA DI
MURELLO 27-29

Numero REA: AR - 137555

Codice fiscale: 01764430516

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n. 55690 Raccolta n. 23990 allegato "C"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, in conformità alle disposizioni del TITOLO VI, CAPO I, del Codice Civile e della legge 8.11.1991 n. 381 e sue integrazioni, una società cooperativa sociale denominata:

"S. MARIA IN GRADI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Arezzo, e potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 agosto 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - Scopo

La Cooperativa, avente lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale, è retta dai principi della mutualità, non ha fini di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

A tal fine la Cooperativa può:

a) organizzare e gestire strutture scolastiche e educative;

- b) organizzare e gestire doposcuola e soggiorni estivi o invernali per studenti e promuovere ogni genere di attività parascolastiche (stabilendo all'uopo legami e collegamenti esterni con la cittadinanza e le più diverse realtà sociali);
- c) organizzare e gestire asili nido, centri e servizi per l'infanzia, babysitting, direttamente o per conto di soggetti pubblici e privati;
- d) organizzare e gestire attività di turismo sociale, in particolare strutture ricettive e case per ferie attrezzate per il soggiorno di studenti, persone o gruppi per il conseguimento delle finalità socio-educative della cooperativa;
- e) offrire servizi socio-sanitari-educativi rivolti ad anziani autosufficienti e non, a persone disabili e con ritardi di apprendimento tramite l'istituzione e gestione di attività e servizi riabilitazione, strutture diurne e residenziali di centri socio-educativi, case di riposo e Residenze Sanitarie Assistite;
- f) organizzare servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- g) sviluppare una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali e sociali che interessano la collettività, con particolare attenzione a situazioni di svantaggio psico-fisico e motorio;
- h) sviluppare attività di educazione, di formazione, d'istruzione e di promozione culturale nell'ambito sociale anche nella scuola di ogni ordine e grado, pubblica e privata;
- i) promuovere iniziative di ricerca, sperimentazione, approfondimento nel campo socio assistenziale e sanitario.
- Tali attività saranno perseguite mediante:
- servizi e consulenza alle strutture scolastiche, socio-assistenziali e sanitarie;
 - istituzione e gestione di scuole, di ogni ordine e grado
 - istituzione di case di riposo, di cura e di Residenze Sanitarie Assistite e Centri Sociali Diurni e Residenziali a carattere occasionale o permanente, privati o pubblici;
 - istituzione e gestione di centri per le vacanze;
 - attività di animazione;
 - corsi di conferenze e di lezioni;
 - studi di argomenti culturali legislativi;
 - ogni forma di assistenza, anche sanitaria e infermieristica, agli anziani ed ai disabili, domiciliare o presso centri di servizio appositamente allestiti messi a disposizione da enti pubblici o privati, compreso il trasporto e l'accompagnamento;
 - convenzioni con enti pubblici e privati per fornire i sopra elencati servizi nonché personale educativo e ausiliario;

- gestione di servizi sociali e educativi rivolti a persone svantaggiate e non.

In relazione a ciò la cooperativa può stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi:

- gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

- gestire centri diurni e altre strutture con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- organizzare attività di formazione professionale e consulenza, con particolare riferimento al settore non profit;

- gestire centri di formazione professionale e orientamento al lavoro;

- organizzare corsi di aggiornamento, qualificazione, formazione in tutti i settori;

- gestire case di vacanze, campeggi, colonie, feste, sagre, favorendo di ciò gli aspetti sociali;

- promuovere attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- sviluppare attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per fornire i sopra elencati servizi;

- pubblicare periodici diretti a tutte le attività sociali anche in forma telematica e non;

- organizzare attività di animazione, di turismo scolastico e turismo per gli anziani e gli handicappati, con fini didattici e culturali;

- svolgere censimenti, indagini conoscitive e/o statistiche, interviste, sondaggi, ai fini di studiare i fenomeni sociali in modo approfondito;

- istituire e/o gestire sale polivalenti per congressi, proiezioni e attività di aggregazione di ogni tipo per la formazione culturale e per l'animazione del tempo libero;

- realizzare allestimento di mostre, organizzare convegni e congressi al fine di promuovere la conoscenza di problemi riguardanti il sociale ed incentivare l'impegno nel volontariato, con fornitura anche del servizio di ristorazione, di segreteria e di custodia, ed effettuazione di traduzioni nel ruolo di interprete;

- organizzare corsi di conferenze e di lezioni e corsi di orientamento scolastico e professionale rivolti al settore sociale in particolare;

- promuovere forme varie di assistenza agli educatori e al personale ausiliario;

- svolgere in genere e sviluppare tutte le attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione l'acquisto e l'affittanza di immobili e attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere, nell'interesse dei soci e della collettività, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà inoltre:

- a) obbligarsi tramite convenzione con enti pubblici o privati o con lo Stato per la gestione di quanto sopra previsto e ricevere contributi dagli stessi;
- b) provvedere per conto dei soci all'acquisto di libri di testo, di altro materiale o documentazione nonchè di sussidi didattici scritti o audiovisivi;
- c) favorire tutte quelle iniziative quali conferenze, seminari, "stage", che favoriscano lo sviluppo delle attività socio-educative realizzate nonchè la partecipazione dei genitori alle finalità solidaristiche e culturali della cooperazione sociale;
- d) realizzare progetti specifici di formazione e/o aggiornamento, anche con il finanziamento di enti pubblici e privati, per favorire la promozione umana e professionale dei proprio associati o di terzi, con particolare riferimento a progetti tesi al recupero e alla prevenzione del disagio psico-fisico e sociale dei minori o a progetti volti all'educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile.

La Cooperativa potrà infine, sempre secondo i principi mutualistici:

- compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto sociale;
- per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale, e richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti regionali e locali e della Comunità Europea;
- aderire ad Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al limite stabilito dalla legge.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari (o lavoratori):

- persone fisiche che abbiano la cittadinanza italiana, o la cittadinanza straniera con regolare permesso di soggiorno in Italia, aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, finalizzando così l'ammissione allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico;

- persone giuridiche pubbliche o private, nei limiti stabiliti dalla legge, che abbiano scopi e finalità affini, connessi o complementari a quelli previsti nel presente statuto;

b) soci volontari, come previsti dalla legge 381/91 e dalla Circ. Min. Lav. 3.3.1992 n. 32;

c) soci sovventori, come previsti dalla legge 31.1.1992 n. 59;

d) azionisti di partecipazione, come previsti dalla detta legge 59/92.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici dove operano i soci, le loro dimensioni imprenditoriali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere sempre rispettato il principio della parità di trattamento.

Articolo 6 - Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

In ogni caso il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non può superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale nei limiti previsti dalla legge;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore a quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2422 e 2545 bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di

amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 5.

Articolo 7 - Procedure di Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, specificando il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, documentando di possedere i requisiti prescritti dal presente statuto, dichiarando di obbligarsi ad osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali, e precisando l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia autentica dello statuto e della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla Cooperativa, e la nomina dei delegati all'assemblea della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nello stesso articolo, delibera entro trenta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tal caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a) a versare, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre all'importo delle quote sottoscritte, l'eventuale sovrapprezzo il cui importo sarà determinato, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

b) ad osservare il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente statuto;
c) per i soci lavoratori, a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per scioglimento, liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso o esclusione, quando si tratta di persone giuridiche; per morte, recesso, fallimento o esclusione, se il socio è una persona fisica.

Articolo 10 - Morte del socio

Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote, oppure possono chiedere che uno di essi succeda nella qualità di socio: il designato diventa socio a condizione che possieda i requisiti previsti per l'ammissione, relativamente alla categoria di appartenenza, e che la designazione venga accolta dal Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla morte del socio.

Articolo 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla

legge o dal contratto sociale;

2) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

3) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

4) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

Titolo IV

CAPITALE - PATRIMONIO - AZIONI

Articolo 13 - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile entro le misure stabilite dalle relative disposizioni di legge, ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da un numero illimitato di quote, il cui valore non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge; il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 15 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dalla riserva straordinaria;

4) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Articolo 14 - Quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera

Raccomandata A-R o tramite PEC, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

Titolo V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E UTILI

Articolo 15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 agosto (trentuno agosto) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio e dell'inventario secondo le norme di legge.

Gli amministratori redigono altresì la relazione di cui all'articolo 2428, comma 1, Cod. Civ., indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Gli avanzi netti di gestione, risultanti dal bilancio, vengono ripartiti come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge e comunque non inferiore al 30% degli utili netti annuali;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza cui la Cooperativa aderisce o altrimenti a norma dell'articolo 11 comma 6 legge 31 gennaio 1992 n. 59 nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) il rimanente a fini di mutualità, dedotto un dividendo che verrà stabilito dall'assemblea in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, agli eventuali soci sovventori o possessori di azioni di partecipazione cooperativa.
- d) L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma (punto c) la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta a fondi di riserva.
- e) Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante la vita della Cooperativa né in caso di scioglimento della

società.

f) L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio d'esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

g) Ai sensi dell'Art. 2514 C.C. punto b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO VI

Assemblee

Articolo 16 - Assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni o, quando esigenze particolari lo richiedano, entro il termine massimo di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per trattare gli argomenti a norma dell'art. 2364 c.c.

Articolo 17

L'assemblea è convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio può deliberare la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga utile alla gestione sociale.

L'assemblea deve altresì essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, dove previsto, oppure da almeno un quinto dei soci.

La convocazione dell'assemblea viene fatta a mezzo di avviso consegnato ai soci e agli altri aventi diritto con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio raccomandata, fax, posta elettronica) all'indirizzo o al recapito proprio del

rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro soci e deve essere consegnato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto devono essere indicati: l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 18

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati all'adunanza.

Tuttavia per le modifiche statutarie l'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti i soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del numero complessivo dei voti spettanti ai soci.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del numero complessivo dei soci per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato della Società e il trasferimento della sede sociale all'estero.

In tali ipotesi, ai soci assenti o dissenzienti spetta il diritto di recesso, che deve essere esercitato nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

L'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie delibera sulle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo (e/o all'ammodernamento) aziendale, e sull'emissione di azioni di partecipazione Cooperativa.

Il cambiamento dell'oggetto sociale e la trasformazione della società devono essere approvati, in ogni caso, dalla unanimità dei soci.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Articolo 19

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nei libri dei soci almeno novanta giorni prima di quello dell'adunanza e che non siano in mora nei pagamenti sociali.

Il socio che per qualsiasi motivo, non può intervenire all'assemblea, ha facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

Gli amministratori e i sindaci non possono avere deleghe.

Articolo 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o dal Vice Presidente, o, in loro assenza, da persona designata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede, due scrutatori fra i soci.

Le votazioni vengono ordinariamente effettuate per alzata di mano; le elezioni alle cariche sociali possono avvenire anche per acclamazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, ove vi siano, dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

Titolo VII

AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da due a nove membri, eletto dall'assemblea.

Il numero dei componenti è deliberato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi.

I suoi membri sono rieleggibili e sono esonerati dal prestare cauzioni.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi in favore della Società.

Gli amministratori devono essere soci o rappresentanti legali o negoziali di persone giuridiche socie.

Articolo 22 - Poteri

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa senza limitazioni di sorta.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, e che non siano riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio può nominare un Direttore Tecnico e dei comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, i poteri, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 23 - Rappresentanza legale

La firma e la rappresentanza legale e negoziale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione.

In casi di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui riservati spettano al Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento di questi, spettano ad un consigliere espressamente designato dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente potrà conferire a terzi procure per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 24 - Adunanze

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei Consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica..

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax in modo che i Consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

le riunioni dell'Organo amministrativo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di assemblea.

Titolo VIII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25 - Collegio Sindacale

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione nei casi consentiti dalla legge anche di revisione legale dei conti. La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 codice civile. Si Applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, e disposizioni previste per le società per azioni e la normativa vigente in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti in quanto compatibili. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di assemblea. Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

Titolo IX

REGOLAMENTO INTERNO - COMITATI TECNICI

Articolo 26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società e i rapporti tra la Società ed i soci potranno essere disciplinati da un regolamento interno che verrà compilato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, l'ordinamento, i poteri e le mansioni di

eventuali Comitati tecnici, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.

Titolo X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati con prelazione ai soci di partecipazione cooperativa, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Titolo XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 28

Qualsiasi controversia tra la società ed i soci, o tra i soci in quanto tali, salvo che non riguardi materia riservata espressamente dalla legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, deve essere deferita ad un Collegio composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su istanza della parte più diligente, il quale procederà altresì alla nomina del Presidente del collegio.

Gli arbitri decidono secondo equità, senza formalità di procedura e con lodo inappellabile.

Titolo XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 29

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to Luigi Paccosi

F.to Simone Ghinassi Notaio